

Prot.: 600580/RU

Roma, 27 settembre 2024

## DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

**VISTO** il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni, recante il “*Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative*”;

**VISTO**, in particolare, l'articolo 39-*ter*, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, secondo cui sono assimilati ai prodotti di cui all'articolo 39-*bis*, comma 1, lettera e-*bis*), del medesimo decreto, i prodotti da inalazione senza combustione costituiti esclusivamente, o parzialmente, da sostanze solide diverse dal tabacco;

**VISTO**, in particolare, l'articolo 39-*terdecies* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023), nella parte in cui ha ridefinito l'importo dell'accisa gravante sui tabacchi da inalazione senza combustione nella misura pari, dal 1° gennaio 2024, al 38 per cento dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette, con riferimento al prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale di sigarette, rilevato ai sensi dell'articolo 39-*quinquies*, e alla equivalenza di consumo convenzionale, determinata sulla base di apposite procedure tecniche, definite con provvedimento protocollo n. 104859/RU del 24/12/2014 del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in ragione del tempo medio necessario per il consumo di un campione composto dalle cinque marche di sigarette più vendute, in condizioni di aspirazione conformi a quelle adottate per l'analisi dei contenuti delle sigarette ed utilizzando, per i prodotti del tabacco senza combustione, il dispositivo specificamente previsto per il consumo, fornito dal produttore;

**VISTO** il decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, di recepimento della Direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la Direttiva 2001/37/CE;

**VISTA** la determinazione direttoriale protocollo n. 61959/RU del 31 gennaio 2024, con la quale, tra l'altro, è stato rideterminato, per l'anno 2024, il “PMP-sigarette”, in 263,00 euro/chilogrammo convenzionale, da cui consegue che l'accisa gravante sul chilogrammo convenzionale di sigarette è pari a euro 159,49, corrispondente a euro 0,15949 per sigaretta convenzionale;

**VISTA** l'istanza con la quale è stata chiesta, da una società, la registrazione, ai fini della commercializzazione, di una nuova marca di prodotto da inalazione senza combustione;

**VISTA** la comunicazione con la quale è stata segnalata, da una società, la modifica dei contenuti di una marca di prodotto da inalazione senza combustione, già registrato ai fini della commercializzazione;



AGENZIA

**ADM**

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

**IL DIRETTORE DELL'AGENZIA**

**VISTI** gli esiti delle istruttorie condotte dall'Ufficio competente, in relazione alle istanze e comunicazioni presentate;

**CONSIDERATO** che, in base alle procedure tecniche definite con la determinazione direttoriale protocollo n. 104859/RU del 24 dicembre 2014, è stato stabilito il tempo medio necessario per il consumo per i prodotti di cui si chiede la registrazione;

**CONSIDERATO** che, in base alle citate procedure tecniche, è stato altresì determinato il tempo medio necessario per il consumo per i prodotti di cui è stata comunicata la modifica permanente di contenuti;

**CONSIDERATO** che l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nell'ambito dei poteri ad essa attribuiti dalla normativa di settore, si riserva comunque di svolgere, successivamente alla registrazione e alla rideterminazione dell'accisa, ulteriori attività di controllo e di monitoraggio dei prodotti del tabacco e dei prodotti a essi assimilati commercializzati per il tramite della rete di vendita ufficiale;

## **IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DETERMINA**

### **ARTICOLO 1**

1. Per i prodotti di cui all'allegata tabella A, ai sensi dell'articolo 39-*terdecies*, commi 2 e 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è stabilito il prezzo di vendita al pubblico e definito l'importo dell'accisa gravante, sulla base dell'esito delle analisi effettuate.

### **ARTICOLO 2**

1. Per il prodotto di cui all'allegata tabella B, ai sensi dell'articolo 39-*terdecies*, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è rideterminato l'importo dell'accisa gravante, sulla base dell'esito delle analisi effettuate, che hanno rilevato una variazione del tempo medio di consumo.

### **ARTICOLO 3**

1. I prezzi e le imposte gravanti sui prodotti del tabacco da inalazione senza combustione e sui prodotti a essi assimilati sono aggiornati ai sensi di quanto disposto agli articoli 1 e 2 e pubblicati sul sito *internet* dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

oooooooooooooooo

Le disposizioni della presente determinazione si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito *internet* dell'Agenzia, che tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Cons. Roberto Alesse

**ALLEGATO**
**TABELLA A**

Marca	Tempo di consumo (sec)	Rapporto di equivalenza ( $t_{HTP}/t_{SIG}$ )	Importo equivalente accisa/1 pezzo (€)	Conf.ne da n. pezzi	Aggio per 1000 pezzi (€)	IVA per 1000 pezzi (€)	Accisa per 1000 pezzi (€)	Accisa a pezzo (€)	Accisa a conf.ne (€)	Prezzo di vendita al pubblico per 1000 pezzi (€)	Prezzo di vendita al pubblico a conf.ne (€)
TEREA KHAKE	345,60	0,98938	0,15780	20	27,50	49,59	59,96	0,05996	1,1992	275,00	5,50

**TABELLA B**

Codice	Marca	Tempo di consumo (sec)	Rapporto di equivalenza ( $t_{HTP}/t_{SIG}$ )	Importo equivalent e accisa/1 pezzo (€)	Conf.ne da n. pezzi	Aggio per 1000 pezzi (€)	IVA per 1000 pezzi (€)	Accisa per 1000 pezzi (€)	Accisa a pezzo (€)	Accisa a conf.ne (€)	Prezzo di vendita al pubblico per 1000 pezzi (€)	Prezzo di vendita al pubblico a conf.ne (€)
21174	TEREA KONA	345,60	0,98938	0,15780	20	27,50	49,59	59,96	0,05996	1,1992	275,00	5,50

## Legenda:

- Il tempo di consumo è la risultante dalle prove di aspirazione effettuate dal Laboratorio Fumo di ADM;
- Il rapporto di equivalenza è dato dal quoziente del tempo di consumo (in secondi) dei tabacchi da inalazione fratto il tempo medio di consumo fissato in 349,31 (in secondi), in base al provvedimento direttoriale del 24/12/2014;
- L'importo equivalente accisa/1 pezzo è dato dal rapporto di equivalenza moltiplicato per il coefficiente di 0,15949, pari all'accisa gravante su una sigaretta convenzionale;
- L'accisa a pezzo è calcolata applicando l'aliquota fiscale del 38% all'importo equivalente dell'accisa/1 pezzo;
- IVA e aggio sono calcolati in base alle aliquote vigenti di cui agli articoli 39-sexies e 39-septies del decreto legislativo n. 504/1995 e del d.p.r. n. 633/1972.